

ge 3 aprile 1979, n. 95, alla Ghisfond S.p.A. con sede legale in Torino, via Po, 14, codice fiscale n. 01039130016, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la Società capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/02, è stato nominato commissario liquidatore il dott. Pier Vittorio Vietti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria del medesimo Gruppo di imprese, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, della legge n. 296/2006, è stato nominato il nuovo collegio commissariale nelle persone del dott. Pier Vittorio Vietti, del dott. Fermo Andrea Martinelli e del prof. Stefano Bozzi;

Vista l'istanza in data 25 luglio 2008 con la quale i commissari liquidatori hanno chiesto l'adozione del provvedimento di chiusura della procedura amministrazione straordinaria della Ghisfond S.p.A. avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ghisfond S.p.A. a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ghisfond S.p.A. con sede legale in Torino, Via Po, 14, codice fiscale n. 01039130016.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ghisfond S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 1° dicembre 2008

*Il direttore generale  
per la politica industriale*  
MOLETTI

*Il direttore generale  
del Tesoro*  
GRILLI

08A09583

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 novembre 2008.

**Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80 - comma 17 - della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 che prevede un'integrazione di €300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010»;

Visto in particolare il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visti i commi 471 e 472 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, si provveda annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

Visto il successivo comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 82697 del 18 luglio 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2008, foglio 334, n. 304, di anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali 2008, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture

di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti €105.000.000 sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti €6.713.940,00 sul capitolo 3532 iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti €2.600.000,00 sul capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

Considerato che per effetto del comma 507, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) risultano accantonate e rese indisponibili somme per €231.491.013,20 sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

Considerato che per effetto dell'art. 84, comma 1 quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risulta una riduzione di stanziamento sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale, pari a €154.230,44;

Considerato pertanto, che la somma disponibile afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente ammonta a €1.464.233.696,36 di cui:

€1.349.919.756,36 così come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale al netto degli accantonamenti e riduzioni previsti di legge pari a €231.491.013,20 + €154.230,44;

€105.000.000 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

€6.713.940 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc» iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

€2.600.000 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talasse-

mia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsions dell'ex Ministero della solidarietà sociale;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi €1.464.233.696,36 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 13 novembre 2008 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008, ammontanti a €1.464.233.696,36 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

Somme destinate al finanziamento degli inter-venticostituenti diritti soggettivi	€766.600.000,00
Somme destinate alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano	€656.451.148,80
Somme attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	€41.182.547,56
<b>Totale</b>	<b>€1.464.233.696,36</b>

Art. 2.

Le somme ripartite all'art. 1 vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all'annualità 2008 già anticipate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 82697 del 18 luglio 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2008, foglio 334, n. 304, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa.

Art. 3.

Le tabelle nn. 1, 2, 3, e 4 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2008;

Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;

Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2007;

Tab. 4) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (già Ministero della solidarietà sociale) per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

A tal fine, le Regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Art. 5.

Le residue risorse relative alla sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento di cui al decreto legislativo n. 237/1998, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 1285, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte dei Comuni coinvolti nella sperimentazione entro tale data e da questi riversate, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della stessa legge, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, saranno ripartite fra le Regioni e Province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Art. 6.

Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008, saranno ripartite fra le Regioni e Province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 19 novembre 2008

*Il Ministro del lavoro, della salute  
e delle politiche sociali*  
SACCONI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 114

## Riparto generale anno 2008 - Tabella n. 1

## Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2008

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	1.464.233.696,36
Fondi destinati al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	€	766.600.000
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	656.451.148,80
Fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	€	41.182.547,56

## Diritti soggettivi - Tabella n. 2

## Fondi destinati al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi

	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 65 - <i>Assegni ai nuclei familiari ecc.</i>	€ 315.000.000
Art. 66 - <i>Assegni di maternità ecc.</i>	€ 229.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 33 - <i>Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave</i>	€ 219.600.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 39 - <i>Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major</i>	€ 3.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 766.600.000</b>

## Regioni anno 2008 - Tabella n. 3

## Risorse destinate alle Regioni e province autonome\*

REGIONI	%	Totale risorse indistinte anno 2008
Abruzzo	2,45%	16.090.739,50
Basilicata	1,23%	8.077.225,53
Calabria	4,11%	26.995.322,85
Campania	9,98%	65.532.951,62
Emilia Romagna	7,05%	46.304.750,99
Friuli Ven. Giulia	2,19%	14.398.929,74
Lazio	8,60%	56.457.581,07
Liguria	3,02%	19.819.533,67
Lombardia	14,15%	92.885.946,70
Marche	2,68%	17.562.813,32
Molise	0,80%	5.236.277,97
P.A. di Bolzano	0,82%	5.406.825,45
P.A. di Trento	0,84%	5.541.618,61
Piemonte	7,18%	47.140.810,08
Puglia	6,98%	45.800.019,59
Sardegna	2,96%	19.433.617,23
Sicilia	9,19%	60.297.916,38
Toscana	6,55%	43.027.718,45
Umbria	1,64%	10.777.029,31
Valle d'Aosta	0,29%	1.894.603,12
Veneto	7,28%	47.768.917,62
<b>Totali</b>	<b>100%</b>	<b>€ 656.451.148,80</b>

\*al lordo delle risorse di cui all'articolo 2

## Fondo indistinto anno 2008 - Tabella 4

## Fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	€ 41.182.547,56

08A09553

DECRETO 28 novembre 2008.

**Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Guzman Noemi, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Guzman Noemi ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2005 presso la Universidad Ricardo Palma di Lima (Perù) dalla sig.ra Garcia Guzman Noemi, nata a Lima (Perù) il giorno 9 dicembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Garcia Guzman Noemi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

DECRETO 1° dicembre 2008.

**Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenza-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio-luglio 2008.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2005, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di novembre 2005;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a valere dal mese di gennaio 2008;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo stipulato il 30 luglio 2008 da Legacoopsociali, Federsolidarietà - Confcooperative, Agcisolarietà e funzione pubblica - CGIL,CISL - F.P., FISASCAT.-CISL, UIL-FPL;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio 2008, è determinato nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La tabella prescinde:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

*Il Ministro:* SACCONI

ALLEGATO

LINE

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzionale Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI - C.C.N.L. 30.7.2008

Livelli	GENNAIO 2008															
	1	2	3	3 con I.R.	4	5	5 con I.P.	6	6 con I.P.	7	8	8 con I.P.	9	9 con I.P.	10	10 con I.P.
Miimi contr. di conglobati mensili	1.060,95	1.070,76	1.120,63	1.205,21	1.277,95	1.277,95	1.348,07	1.435,09	1.548,98	1.648,96	1.740,78	1.740,78	1.810,78	1.953,78	1.953,78	1.953,78
Anzianità (iva scatti)	34,86	40,29	48,61	48,61	65,77	61,98	61,98	69,72	80,68	94,60	118,63	118,63	139,44	139,44	139,44	139,44
Indennità professionali																
Indennità di funzione																
Altre indennità	18,04	18,20	19,05	19,06	20,49	21,73	21,73	23,92	24,40	26,33	26,33	26,33	28,08	28,08	28,08	28,08
Lordo mensile	1.113,89	1.129,24	1.188,49	1.234,97	1.311,47	1.311,47	1.392,22	1.483,71	1.604,07	1.724,26	1.724,26	1.724,26	1.810,24	1.953,78	1.953,78	1.953,78
TOTALE LORDO ANNUO+TRIDICESIMA	14.480,80	14.889,12	15.461,88	16.019,64	15.661,11	17.701,68	18.807,19	18.729,23	20.743,46	20.020,91	22.714,35	25.006,46	26.173,29	27.810,06	30.864,32	30.864,32
Oneri previd. a ass. vi																
Inps (26,90%)	3.895,13	3.948,95	4.166,15	4.318,53	4.481,30	4.751,73	4.876,43	5.038,16	5.879,99	5.986,62	6.110,17	6.746,29	7.040,62	7.401,82	8.246,86	8.246,86
Inail (3%)	434,49	440,40	463,61	481,84	499,77	531,05	555,22	561,66	622,30	609,53	681,43	761,93	785,20	825,48	918,95	918,95
TOTALE ONERI PREVID. ASS. VI	4.329,62	4.389,35	4.629,76	4.800,37	4.981,07	5.282,78	5.431,68	5.600,04	6.202,29	6.596,15	6.791,60	7.408,22	7.825,82	8.227,30	9.165,81	9.165,81
Trattamento fine rapporto	1.072,50	1.087,42	1.144,47	1.189,23	1.234,01	1.311,23	1.370,90	1.387,35	1.636,65	1.483,03	1.682,55	1.856,51	1.938,76	2.030,23	2.271,48	2.271,48
Rivalutazione T.F.R. (0,408981%)	224,34	227,44	239,35	248,74	258,10	274,28	285,74	290,18	321,38	310,18	361,92	386,33	406,61	426,51	475,10	475,10
Previdenza complementare (1%)	144,80	146,90	154,50	160,55	168,88	177,02	185,07	187,29	207,43	200,21	227,14	250,64	261,73	276,16	306,65	306,65
COSTO ANNUO	20.251,32	20.531,13	21.608,38	22.469,46	23.289,98	24.756,97	25.819,69	26.194,09	28.051,10	28.600,69	31.781,59	33.064,06	35.605,11	38.483,05	42.865,96	42.865,96
IND. TURNO (1,17%)	2.627,48	2.704,97	2.810,10	2.891,27	2.995,98	3.128,94	3.286,97	3.469,72	3.676,94	3.902,93	4.148,00	4.412,00	4.692,18	4.997,32	5.327,30	5.327,30
TOTALE COSTO ANNUO	22.878,80	23.236,10	24.418,48	25.360,73	26.285,96	27.885,91	29.086,66	29.663,81	31.728,00	32.503,62	35.929,59	37.476,06	40.297,29	43.480,37	48.193,26	48.193,26
COSTO ORARIO (1,648 ORE ANNUE)	14,60	14,80	15,59	15,19	16,80	17,85	18,89	19,56	20,92	20,19	22,93	25,28	26,38	27,75	30,92	30,92
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,56	0,56	0,59	0,62	0,64	0,68	0,71	0,72	0,79	0,77	0,87	0,96	1,00	1,05	1,18	1,18
INCIDENZA IRES (27,6% IRAP)	0,16	0,15	0,15	0,17	0,18	0,18	0,20	0,20	0,22	0,21	0,24	0,26	0,28	0,28	0,32	0,32
TOTALE COSTO ORARIO	16,30	16,51	16,33	16,36	17,82	18,72	19,67	19,81	21,93	21,17	24,02	26,60	27,67	29,09	32,42	32,42
TOTALE COSTO ORARIO (1)	16,49	16,71	16,82	17,17	17,82	18,93	19,78	20,04	22,20	21,41	24,30	26,82	28,00	29,43	32,81	32,81
TOTALE COSTO ORARIO (addebi. contribuz.) (2)	16,03	16,26	16,05	16,09	17,32	18,41	19,26	19,49	21,61	20,85	23,68	26,13	27,30	28,71	32,00	32,00
TOTALE COSTO ORARIO (addebi. contribuz.) (1) (2)	15,18	15,38	15,18	15,21	17,46	18,56	19,41	19,64	21,78	21,02	23,87	26,38	27,52	28,95	32,26	32,26
TOTALE COSTO ORARIO (addebi. aus. I. 104) (3)	14,88	15,09	14,91	14,93	17,17	18,27	19,11	19,35	21,46	20,70	23,52	25,99	27,14	28,57	31,86	31,86
TOTALE COSTO ORARIO (addebi. aus. I. 104) (1) (2)	15,12	15,34	15,15	15,18	17,46	18,56	19,43	19,67	21,83	21,04	23,85	26,35	27,50	28,93	32,24	32,24

ORARIO DI LAVORO	
1976	NOTE: a) il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Per quanto della indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni
428	b) L'aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti
Costi suddivisi	
185	Ferie
108	Festività e festività soppressa
12	Assemblee sindacali
120	Malattia, gravidanza, infortunio
3	Diritto allo studio
8	Formazione professionale
12	Formazione permesse R.L.S. (L. 676/94)
1548	Ore mediamente lavorate

COP